



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2024

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna – 8/9 giugno 2024, con eventuale ballottaggio il 23/24 giugno 2024. Costituzione e funzionamento uffici elettorali di sezione. Rilascio tessere elettorali. Apertura uffici comunali. Esposizione bandiere.

In vista dello svolgimento delle elezioni comunali, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio - con le particolarità derivanti dall'abbinamento al primo turno con le elezioni europee - nonché il rilascio delle tessere elettorali e, da ultimo, l'esposizione delle bandiere nelle sedi di seggio elettorale.

ORARI DELLA VOTAZIONE, CONSEGNA DEL MATERIALE, INSEDIAMENTO DEI SEGGI E OPERAZIONI PRELIMINARI

Le operazioni di votazione si svolgeranno, al primo turno, **sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23** (*art. 1, comma 3, lett. a), decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38*).

Nella mattina del sabato, prima dell'insediamento del seggio, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio e per le operazioni di votazione e scrutinio (*art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*).

Alle **ore 9 di sabato 8 giugno**, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (*art. 47 D.P.R. n. 570/1960*).

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato mattina e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

AMMISSIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori del comune. Tali designazioni sono prodotte in carta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*art. 32, comma 7, n. 4, D.P.R. n. 570/1960; art. 16 legge n. 53/1990*).

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate entro **giovedì 6 giugno**, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, l'autenticazione non è necessaria se gli atti sono stati firmati digitalmente dai delegati.

Tali designazioni possono poi essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

A tale riguardo, si segnala, ai fini della necessaria comunicazione ai presidenti di seggio, che nella versione cartacea della Pubblicazione n. 2 *"Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"*, in corso di distribuzione a tutti i Comuni, è stata erroneamente indicata la domenica mattina in luogo del sabato pomeriggio, quale giorno in cui possono essere presentate le designazioni prima che abbiano inizio le operazioni di voto (§ 21 – *Designazione dei rappresentanti di lista, pag. 16*).

Infine, tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI DEI SEGGI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono considerati, ad ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (*art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960*).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio è invitato a richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere (*v. articoli 88 ss. D.P.R. n. 570/1960*).

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (*provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 96 del 18 aprile 2019*).

DIVIETO DI INTRODUZIONE DI CELLULARI E ALTRE APPARECCHIATURE IN CABINA ELETTORALE

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, ha vietato l'introduzione all'interno delle cabine elettorali di telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve quindi invitare l'elettore che ne sia in possesso a depositare tali apparecchiature, che sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (*art. 1, comma 4, D.L. n. 49/2008*).

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio, di sequestro della scheda) disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza ai seggi.

AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E OPERAZIONI DI VOTO, SOSPENSIONE E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO, OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data di **domenica 9 giugno** abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso di un valido documento di identificazione e della tessera elettorale personale (previa verifica che sulla tessera non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento).

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della CIE.

Si precisa che, ove si presentino a votare elettori che, al fine dell'ammissione al voto, esibiscano una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (*art. 39, comma 3, D.P.R. n. 570/1960*) o un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (*art. 32bis D.P.R. n. 223/1967*), in sede di accertamento dei votanti tali elettori dovranno essere sommati ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Diversamente, qualora si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto, esibisca un attestato sostitutivo della tessera ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione, in sede di accertamento dei votanti non dovrà essere conteggiato nuovamente nel numero dei votanti della sezione.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si invita a sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e, più in generale, per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nell'eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione o di protesta, ecc...), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera rapida e sintetica, annotando nel verbale le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, e allegando eventuali scritti che l'elettore volesse consegnare al seggio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Poiché le operazioni di votazione si svolgono in due giornate, al termine della giornata di sabato l'ufficio elettorale di sezione sospende le operazioni di voto, che riprendono la domenica alle ore 7.

I presidenti di seggio dovranno adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo che avvalendosi, eventualmente, del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 23 della domenica, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente di seggio procede all'accertamento del numero dei votanti e alle altre operazioni preliminari allo scrutinio, al termine delle quali rimanda le operazioni di scrutinio alle **ore 14 di lunedì 10 giugno** (art. 1, comma 3, lett. d), decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38).

Per le elezioni comunali, come noto, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista.

Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o con popolazione inferiore che siano capoluogo di provincia), nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista) e tale voto è valido sia per il sindaco che per la lista.

Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto *disgiunto*") e tale voto è valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

E' opportuno evidenziare che tutte le disposizioni sulle modalità di espressione del voto vanno coordinate con il principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Si segnala, inoltre, che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

Ciò premesso, per una compiuta disamina degli adempimenti spettanti agli uffici elettorali di sezione nelle varie fasi delle operazioni elettorali, si rinvia alla Pubblicazione n. 2 "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione", a breve disponibile nell'apposita sezione del portale Sardegna Elezioni.

RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI E ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

Ogni Comune provvede alla consegna tempestiva a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in particolare, a coloro che alla data di votazione della domenica (9 giugno 2024) avranno compiuto i 18 anni di età. Procede, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, si procede, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, D.P.R. n. 299/2000).

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato della stessa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o di una dichiarazione sostitutiva attestante lo smarrimento.

Ogni Comune dovrà verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere elettorali, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti. Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera elettorale né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo potrà avvenire, in via eccezionale e previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Si evidenzia, inoltre, che, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione della domenica, cioè **venerdì 7 giugno (dalle ore 9 alle ore 18) e sabato 8 giugno (a partire dalle ore 9)**;
- nei giorni della votazione (**sabato 8 e domenica 9 giugno**) per tutta la durata delle operazioni di votazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

In tali periodi i Comuni dovranno adottare opportune misure organizzative volte a potenziare ed ottimizzare il servizio di rilascio delle tessere elettorali (o dei duplicati), nonché informare gli elettori circa i giorni e gli orari della votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, invitando gli elettori a verificare il possesso della tessera elettorale e a richiedere al più presto, ove necessario, il rilascio del duplicato, evitando di concentrare le richieste nei giorni della votazione.

ESPOSIZIONE CONGIUNTA DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SEDE DI SEGGI

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere dell'Unione europea, della Repubblica italiana e della Regione Autonoma della Sardegna, dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (*legge 5 febbraio 1998, n. 22, D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, legge regionale 15 aprile 1999, n. 10*).

Le norme protocollari prevedono che le bandiere, avendo come riferimento un osservatore posto di fronte all'edificio in cui le stesse sono esposte, siano collocate nel seguente ordine: alla sinistra, la bandiera dell'Unione europea; al centro, la bandiera della Repubblica italiana; alla destra, la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

